



TRIBUNALE DI MARSALA

PRESIDENZA

n. 2470/2020 RG

Il Presidente ;

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza presidenziale dell'1 ottobre 2021;
 acquisisce la documentazione depositata nell'interesse della ricorrente (querela e fotografica);
 evidenzia che l'eccezione della difesa della ricorrente circa la mancata comunicazione alla stessa della bozza di consulenza non appare di nessun rilievo ove si consideri che il contraddittorio è stato certamente rispettato come si evince dall'*incipit* delle osservazioni depositate dai CCT'PP della ricorrente che recita testualmente: "*la presente relazione tecnica ci è stata richiesta dall'avv. in nome e per conto della sua assistita al fine di esprimere alcune considerazioni tecniche relative al percorso di consulenza condotto dalla dott.ssa* "; osservazioni delle quali peraltro la dott.ssa Salvo ha tenuto conto fornendo alle stesse specifiche risposte;

e quindi, agendo in via provvisoria e d'urgenza così provvede:

- 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
- 2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con domicilio paritetico a settimane alterne stabilendo altresì, in mancanza di accordo tra le parti, che le vacanze natalizie vengano divise in due periodi di sette giorni ciascuno ricomprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno, prevedendo per il periodo delle vacanze pasquali tre giorni consecutivi con un genitore e tre con l'altro che ricomprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta e per le vacanze estive un periodo di quindici giorni consecutivi da trascorrere con ciascun genitore alternativamente nei diversi anni a Luglio e ad Agosto; scelta del tutto consequenziale a quanto emerso dalla CTU che innanzitutto afferma l'esistenza di capacità genitoriali adeguate in entrambi i genitori e dunque rende possibile e addirittura necessario assicurare la bigenitorialità e dall'altra evidenza che le difficoltà di gestione della minore dipendono esclusivamente dal conflitto coniugale; conflitto coniugale che andrà adeguatamente gestito e superato dai coniugi nell'interesse della minore che proprio a tal fine dovranno accedere ad ogni soluzione possibile già segnalata dalla CTU ossia attivare un trattamento psicoterapeutico - che diversamente dall'esito della consulenza si ritiene necessario per entrambi i genitori in

relazione all'incapacità dimostrata da entrambi di far prevalere le esigenze della figlia sul conflitto - e che dovranno, se effettivamente intendono superare le loro problematiche, altresì attivare anche un percorso di sostegno alla genitorialità che, seppure presente, non si manifesta del tutto serena in dipendenza dell'indicato conflitto di coppia;

3) assegna la casa familiare ad entrambi i genitori che la abiteranno separatamente nelle due zone nelle quali è stata già divisa dal *(marito)* (come individuate dal CTU a pag. 18 della consulenza) onerando quest'ultimo di assicurare una compiuta divisione, che non consenta il passaggio da una parte dell'immobile all'altra e garantisca ingressi autonomi, e provveda ad un arredamento idoneo ad assicurare situazioni confortevoli per la minore che deve godere almeno di un letto, di uno scrittoio, di un tavolo da pranzo, di un divano dove riposare, di una televisione e comunque del minimo idoneo a garantire adeguate condizioni di vita anche nella parte di immobile abitata dal padre; tale scelta viene ritenuta conforme alle esigenze della minore che può così godere di tempi paritetici di frequentazione dei genitori, entrambi dotati di adeguata capacità genitoriale come evidenziato nella CTU, posto che "le competenze genitoriali della coppia

*, pur presentando problematiche non indifferenti (tuttavia legate al conflitto coniugale), non sembrano al momento compromettere le loro potenzialità affettive nei confronti della figlia e, per questo, devono essere messe al servizio di una migliore e proficua collaborazione nell'ottica di una reale co-genitorialità per il benessere psico-affettivo della minore. Per (figlia) l'opportunità di disporre dell'altro genitore nelle immediate vicinanze, è un'opportunità e lo stesso può esserlo per i genitori che, in tal caso, - una volta risolta la conflittualità genitoriale - possano contare sul supporto vicendevole per affrontare le esigenze quotidiane inerenti la figlia. (cfr. CTU pag. 21); conclusioni della consulenza che si condividono e che non sono apparse poste in crisi dalle osservazioni del CCTTP di parte *(padre)* che, pur avendo approfondito le dinamiche di coppia, al pari d'altrove a quanto fatto dal CTU, non hanno tuttavia ridimensionato la capacità genitoriale del *padre* e che non vi è dunque ragione per svalutare come non vi è ragione idonea per ridimensionare quella della *madre*.*

In sostanza si ritiene che nel caso in esame il conflitto coniugale tra i coniugi benché presente e allo stato anche significativo non sia incoerente con l'assegnazione paritetica e la divisione della casa familiare posto che i coniugi hanno entrambi manifestato valide capacità genitoriali che costituiscono per la minore un'opportunità da non perdere con il domicilio prevalente dell'uno o dell'altro e con l'allontanamento dell'uno o dell'altro genitore dalla casa familiare tanto più che l'ampiezza dell'immobile e la destinazione degli spazi appare coerente con tale scelta.

Ovviamente i genitori nell'interesse della minore dovranno entrambi fare uno sforzo di condivisione che peraltro dovrebbe affrontarsi senza particolari difficoltà se la *madre* nel ricorso introduttivo nel mese di dicembre del 2020 (e quindi in epoca davvero prossima) testualmente scriveva "la minore ha rapporti sereni con entrambi i genitori e fortunatamente la gestione di (figlia) non ha mai creato frizioni tra i genitori"; frizioni che allora, se presentatesi solo successivamente, devono ritenersi più collegate ad aspetti economici che a problemi di relazione affettiva con la minore, e che, come tali, possono e devono essere superate nell'interesse superiore di *(minore)*



4) onera i servizi sociali del Comune di Marsala di verificare il percorso della coppia in ordine al conflitto ed alla genitorialità e di verificare che gli stessi abbiano intrapreso effettivamente tutte le iniziative più opportune per migliorare la capacità genitoriale e ridurre il conflitto dimostratosi lesivo dell'interesse della minore e di accertare altresì mediante apposito sopralluogo l'idoneità dei locali abitati dal _____ ad ospitare la minore, relazionando su tali verifiche al G.I. almeno dieci giorni prima dell'udienza istruttoria;


5) stante la collocazione paritetica i coniugi provvederanno al mantenimento diretto della minore durante i periodi di rispettiva convivenza;

Assegna la causa al dott. Ruvolo e fissa per la prima comparizione delle parti e la trattazione l'udienza del 20 gennaio 2022 ore 9,30 ed assegna al ricorrente un termine di gg. 30 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa e al convenuto termine sino a gg. 10 prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Avverte il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 e 38 c.p.c. e che oltre il termine predetto non più potranno essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Marsala, 6 ottobre 2021

Il Presidente del Tribunale

(Alessandra Camassa)



Tribunale di Marsala
 Depositato in Cancelleria
 il 10/10/21 ore
 L'Assistente Giudiziario
 Dott. ROSARIO PINNA

